

---

Comitato scientifico:

*Simone ALECCI (Magistrato) - Elisabetta BERTACCHINI (Professore ordinario di diritto commerciale, Preside Facoltà Giurisprudenza) - Mauro BOVE (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Giuseppe BUFFONE (Magistrato) - Costanzo Mario CEA (Magistrato, Presidente di sezione) - Paolo CENDON (Professore ordinario di diritto privato) - Gianmarco CESARI (Avvocato cassazionista dell'associazione Familiari e Vittime della strada, titolare dello Studio legale Cesari in Roma) - Caterina CHIARAVALLOTTI (Presidente di Tribunale) - Bona CIACCIA (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Leonardo CIRCELLI (Magistrato, assistente di studio alla Corte Costituzionale) - Vittorio CORASANITI (Magistrato, ufficio studi del C.S.M.) - Mirella DELIA (Magistrato) - Lorenzo DELLI PRISCOLI (Magistrato, Ufficio Massimario presso la Suprema Corte di Cassazione, Ufficio Studi presso la Corte Costituzionale) - Francesco ELEFANTE (Magistrato T.A.R.) - Annamaria FASANO (Consigliere presso la Suprema Corte di Cassazione) - Cosimo FERRI (Magistrato, Sottosegretario di Stato alla Giustizia) - Francesco FIMMANO' (Professore ordinario di diritto commerciale, Preside Facoltà Giurisprudenza) - Eugenio FORGILLO (Presidente di Tribunale) - Mariacarla GIORGETTI (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Giusi IANNI (Magistrato) - Francesco LUPIA (Magistrato) - Giuseppe MARSEGLIA (Magistrato) - Roberto MARTINO (Professore ordinario di diritto processuale civile, Preside Facoltà Giurisprudenza) - Francesca PROIETTI (Magistrato) - Serafino RUSCICA (Consigliere parlamentare presso il Senato della Repubblica) - Piero SANDULLI (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Stefano SCHIRO' (Presidente di sezione, Suprema Corte di Cassazione) - Bruno SPAGNA MUSSO (Magistrato, assistente di studio alla Corte Costituzionale) - Paolo SPAZIANI (Magistrato dell'Ufficio del Massimario della Corte Suprema di Cassazione) - Antonella STILO (Magistrato, Presidente di sezione) - Antonio VALITUTTI (Consigliere presso la Suprema Corte di Cassazione) - Alessio ZACCARIA (Professore ordinario di diritto privato, componente laico C.S.M.).*

---

## **La rilevanza processuale dell'accoglimento della richiesta di visibilità del fascicolo telematico ai fini del reclamo (e della impugnazione) dei provvedimenti giudiziali.**

Nota a [Tribunale di Rieti, ordinanza del 20.10.2016](#)

di **Gianluca LUDOVICI**

SOMMARIO: 1. Il fatto. - 2. La conoscenza legale del provvedimento da impugnare. - 3. La rilevanza processuale di atti o fatti giuridici equipollenti alla notificazione ovvero alla comunicazione del provvedimento decisorio. - 4. La rilevanza della visibilità del fascicolo telematico ai fini del gravame. - 5. Conclusioni.

1. [L'ordinanza in commento](#) costituisce il primo pronunciamento noto di un organo giurisdizionale in tema di rilevanza processuale della proposizione e del conseguente accoglimento della istanza di visibilità del fascicolo telematico, con particolare riferimento al tema della impugnazione del provvedimento giudiziale in esso contenuto e, in modo ancor più specifico, con riguardo all'ipotesi di reclamo del medesimo.

Più correttamente, il Tribunale reatino, preso atto della condivisibilità del tradizionale orientamento della giurisprudenza di legittimità secondo cui non può che attribuirsi rilevanza giuridica a quelle forme di conoscenza legale altre ed ulteriori rispetto a quelle espressamente riconosciute dal codice di rito ai fini della decorrenza del termine per impugnare ovvero per reclamare, ha esteso il novero degli atti e dei fatti giuridici idonei a garantire la conoscenza legale anche alla presa visione del fascicolo telematico, in considerazione del fatto che si tratta di una forma di conoscenza qualificata e certa sia in relazione all'*an* che al *quando*, potendo avvenire solo previa istanza sostenuta da procura speciale e previa autorizzazione da parte dell'organo giurisdizionale presso cui il fascicolo è custodito.

La questione sottesa alla vicenda in esame è, in verità, di particolare importanza pratica e giuridica e permette di chiarire la rilevanza processuale o meno di una condotta "nuova" ed estranea al codice di rito, resa possibile solo dopo la telematizzazione del processo civile.

Questi in breve i fatti di causa. Con ricorso depositato in data 06.05.2016, i Sigg.ri R.Z. e G.Z. proponevano reclamo avverso l'ordinanza con la quale il Tribunale di Rieti aveva accolto la domanda proposta dal Condominio di Via A.M.R. nei loro confronti, al fine di sentir ordinare ai resistenti di consentire al tecnico incaricato dal Condominio di compiere accertamenti e rilievi all'interno della loro proprietà esclusiva. Deducevano i reclamanti che il provvedimento impugnato fosse stato emesso all'esito di un procedimento nel quale non fosse stato ritualmente instaurato il contraddittorio e nel quale essi non erano stati posti in condizione di costituirsi: segnatamente, si dolevano del fatto che il ricorso ed il decreto di fissazione dell'udienza fossero stati notificati dalla parte ricorrente nei loro confronti presso l'indirizzo dello stabile condominiale nel quale nessuna delle due parti risiedeva, circostanza questa ben nota all'Amministratore del Condominio cui l'avevano comunicata; donde la nullità della notificazione esperita ai sensi dell'art. 140 c.p.c. a mezzo del servizio postale presso indirizzo non corrispondente né alla residenza, né alla dimora effettiva o al domicilio di entrambi i resistenti reclamanti.

Nel merito, gli stessi sostenevano che, in ogni caso, fosse sopravvenuta la cessazione della materia del contendere, per avere nelle more i reclamanti comunque consentito al Condominio l'accesso nella loro proprietà, nonostante contestassero di essere tenuti a farlo.

La Nuova **Procedura Civile**  
Il nuovo sistema di giustizia civile

I reclamanti chiedevano, pertanto, che fosse disposta l'immediata sospensione dell'esecutorietà del provvedimento impugnato e che, in riforma di esso, fosse accertata la nullità o inesistenza della notifica del ricorso introduttivo proposto dal Condominio, con conseguente inesistenza o nullità di ogni atto al medesimo consequenziale e comunque l'illegittimità ed infondatezza in fatto ed in diritto della domanda proposta.

Si costituiva la parte reclamata, eccependo, in via preliminare, l'inammissibilità del reclamo per la tardività di esso: deduceva, infatti, che l'ordinanza fosse stata notificata alle parti reclamanti in data 14.03.2016 e che

comunque, in data 09.03.2016, i reclamanti avessero richiesto la visibilità telematica del fascicolo del procedimento n. 1165/2015, all'esito del quale era stata emessa l'ordinanza impugnata, così acquisendo conoscenza legale dell'emissione del provvedimento, con conseguente decorrenza del termine per proporre impugnazione avverso il medesimo. Ancora in via preliminare, deduceva l'inammissibilità del reclamo per carenza di interesse alla proposizione di esso, in ragione della sopravvenuta cessazione della materia del contendere.

Nel merito, parte reclamata sosteneva l'infondatezza dell'impugnazione, dovendosi ritenere ritualmente esperita la notificazione presso l'indirizzo coincidente con l'unità immobiliare dei reclamanti presso lo stabile condominiale, nel quale i medesimi detenevano una cassetta postale, di per sé significativa della loro disponibilità a ricevere in quel luogo corrispondenza.

Il Condominio chiedeva, pertanto, confermarsi il provvedimento impugnato anche in punto di regolamentazione delle spese.

All'udienza del 20.10.2016, fallito un tentativo di conciliazione, il Collegio riservava la decisione, per poi sciogliere la riserva con l'ordinanza in pari data del seguente letterale tenore nella parte che interessa gli argomenti in esame: *"Il reclamo in quanto proposto da R.Z. è inammissibile perché tardivo; [...]. Va, infatti, rilevato che in data 9 marzo 2016 è stata accolta dal Tribunale la richiesta di visibilità presentata da R.Z., tramite il procuratore, con riferimento al fascicolo del procedimento n. 1165/2015 R.G.C., all'esito del quale è stata pronunciata l'ordinanza impugnata; da tale data è dato ritenere che la parte abbia avuto conoscenza legale degli atti del procedimento e, tra questi, anche del provvedimento impugnato. Se, infatti, il termine previsto dall'art. 669 terdecies c.p.c. decorre dalla notificazione, se anteriore, o dalla comunicazione del provvedimento, è anche vero che quest'ultima – secondo orientamento giurisprudenziale che si condivide – "può trovare equipollenti in altri atti o fatti giuridici che siano idonei ad assicurare una conoscenza effettiva e piena del relativo provvedimento, analoga a quella che si produce con detta comunicazione, quale, come nella specie, il suo rilascio in copia autentica alla parte" (cfr. Cass., Sez. 2, Sentenza n. 6474 del 16/07/1997). In tale ottica, non può che ritenersi tardivo il reclamo proposto dalla parte R.Z. solo in data 6 maggio 2016, allorché era ampiamente decorso il termine di quindici giorni previsto dalla legge, con decorrenza dalla predetta data di conoscenza legale dell'atto".* La Nuova Procedura Civile  
Insieme Scienza e Legal Tech

2. La conoscenza legale è il concetto che esprime il parametro di riferimento per l'attribuzione di un valore giuridico, produttivo di effetti nell'ordinamento in generale, alla cognizione degli atti posti in essere nell'ambito dell'ordinamento stesso; calata nel sotto-ordinamento del processo civile, la conoscenza legale afferisce all'attività di cognizione ad opera delle parti degli atti che si compiono all'interno di un procedimento giudiziale.

Confinando l'analisi all'ambito prettamente processuale, quindi, si deve osservare che, affinché siano rispettati i principi fondamentali dell'ordinamento giuridico, primi tra tutti il principio del contraddittorio ed il principio della equità formale e sostanziale delle parti all'interno del processo civile, risulta di fondamentale importanza consentire che il destinatario di una determinata attività giuridica sia posto nella condizione di conoscere l'esistenza della medesima e della possibilità che questa produca determinati effetti nei suoi

confronti; conoscenza il più delle volte prodromica al compimento di altre attività ovvero diretta a consentire alla parte che ne è destinataria la realizzazione di atti tipici per la prosecuzione (ove possibile e laddove ritenuto opportuno) del giudizio in altre fasi o in altri gradi.

Il codice di rito prevede a tal fine gli istituti della notificazione ad opera della parte e della comunicazione di cancelleria, i quali assolvono entrambi al compito di mettere il destinatario di un atto processuale nella posizione di venirne a conoscenza: sono forme tipizzate di cognizione, sulla cui validità ed idoneità a raggiungere il destinatario in modo certo e soprattutto rilevante alla luce dell'ordinamento processualcivilistico non si può dubitare, avendovi già provveduto il Legislatore con propria valutazione *ex lege*. Comunicazione e notificazione raggiungono lo scopo che è loro proprio perché ontologicamente idonee ad informare il loro destinatario con validità riconosciuta dall'ordinamento giuridico e, conseguentemente, in grado di realizzare una conoscenza qualificata degli atti che ne formano oggetto.

Il concetto di conoscenza legale, quindi, non attiene alla dicotomia tra conoscenza diretta e conoscenza indiretta, né a quella di conoscenza esplicita o conoscenza implicita, ma esprime soltanto una forma di conoscenza di dati atti o fatti di tipo qualificato ossia riconosciuto con particolare valore dall'ordinamento per lo svolgimento di determinate funzioni e soprattutto per la produzione di determinati effetti. Ciò posto, se è vero che la comunicazione e la notificazione hanno la finalità di garantire la certezza della conoscenza legale e se è vero che nell'ordinamento processuale civile vige il principio della validità dell'atto in ragione del raggiungimento dello scopo che gli è proprio, allora è comunque possibile ipotizzare strumenti diversi ma altrettanto idonei a soddisfare le esigenze di certezza invocate dall'ordinamento giuridico nella fase di cognizione degli atti e fatti che si realizzano al suo interno. La ricerca di individuazione di simili forme altre ed ulteriori per la conoscenza legale degli atti processuali, come si vedrà *infra*, è stata alla base di una intensa attività ermeneutica della Suprema Corte ed ha costituito nel caso di specie il fondamento del ragionamento del Tribunale del capoluogo sabino. La Nuova Procedura Civile

3. Preso atto del concetto di conoscenza legale ed atteso che il codice di procedura civile considera a tal fine le condotte della comunicazione di cancelleria e delle notificazione a cura della parte vittoriosa, occorre, dunque, esaminare se al di là della lettera della legge e del mero dato normativo sia possibile ravvisare forme ulteriori di conoscenza degli atti processuali ugualmente rilevanti sul piano del diritto; in altri termini è necessario comprendere se sia ammissibile all'interno dell'ordinamento processualcivilistico l'esistenza di atti o fatti giuridici equipollenti alla notificazione oppure alla comunicazione degli atti del processo e, più in particolare, del provvedimento giudiziale a carattere decisorio da impugnare ovvero da reclamare.

La risposta data dal Tribunale del centro d'Italia è stata in senso affermativo: prima di giungere alla soluzione del caso concreto, l'organo giurisdizionale di Rieti, infatti, ha dovuto preliminarmente risolvere la questione della possibilità di attribuire significato giuridico a forme di conoscenza diverse ed altre rispetto a quelle normativamente tipizzate, affidandosi al riguardo alla tradizione giurisprudenziale della Suprema Corte, la cui produzione ha espresso in modo reiterato il favore per ipotesi di cognizione giuridicamente

rilevante ulteriori, purché nel rispetto di determinati requisiti diretti a garantire la certezza e la conformità alle norme dell'attività cognitiva in esame.

La Nuova **Procedura Civile**  
L'ATTIVITÀ SCIENTIFICA LINGUISTICA

Circa la rilevanza della conoscenza dell'esistenza del procedimento e dei relativi atti *aliter* rispetto alla notifica o alla comunicazione di cancelleria (eseguita ora a mezzo posta elettronica certificata), in verità, sussiste ormai da tempo nell'ordinamento processuale civile il principio di diritto elaborato dal Giudice di legittimità con riferimento alle impugnazioni ordinarie, ma applicabile per analogia al gravame a mezzo reclamo, secondo cui il termine breve per l'impugnazione *"decorre soltanto in forza di una conoscenza "legale" del provvedimento da impugnare, e cioè di una conoscenza conseguita per effetto di un'attività svolta nel processo, della quale la parte sia destinataria o che ella stessa ponga in essere; attività normativamente idonea a determinare da sé detta conoscenza o tale, comunque, da farla considerare acquisita con effetti esterni rilevanti sul piano del rapporto processuale"*<sup>1</sup>.

Secondo la Suprema Corte, ai fini della decorrenza del termine perentorio fissato dalla Legge per la proposizione del gravame, se pur è necessario che si sia realizzata la conoscenza "legale" del provvedimento decisivo da impugnare, è anche sufficiente una conoscenza implicita, derivante da un'attività svolta nel processo, della quale la parte sia destinataria o che essa medesima ponga in essere, comunque direttamente collegata alla pronuncia da impugnare<sup>2</sup>. In definitiva è stato affermato nella giurisprudenza di legittimità che, ai fini della configurabilità della conoscenza "legale", è necessario verificare caso per caso, in applicazione dei principi di buona fede e di affidamento, avendo riguardo all'insieme delle circostanze che caratterizzano l'iniziativa della parte, se il destinatario della notificazione sia stato effettivamente posto in condizione, usando la normale diligenza, di conoscere la pronuncia. Il provvedimento in commento è, quindi, conforme ai principi di diritto elaborati dalla Suprema Corte<sup>3</sup> ed individua un presupposto logico-giuridico solido per la risoluzione del caso concreto: la fattispecie astratta di natura processuale cui sussumere la fattispecie concreta della visibilità del fascicolo telematico viene correttamente identificata nella categoria di atti o fatti equivalenti alla comunicazione ed alla notificazione ai fini della conoscenza legale ovvero nella categoria di diritto delle attività svolte nel processo o nel procedimento civile in generale, delle quali la parte che intende gravare il provvedimento alla stessa sfavorevole sia destinataria o che ella stessa ponga in essere. In altri termini la questione riguarda il significato da attribuire alla visibilità del fascicolo telematico o, meglio ancora, alla istanza diretta ad ottenere una simile visibilità, nonché al conseguente provvedimento di natura giudiziale di autorizzazione alla visibilità stessa, imponendosi la scelta in favore del significato meramente tecnico o tecnologico, scevro da conseguenze

---

<sup>1</sup> Sic: Cass., sentenza n. 3938/2014; in senso analogo *ex plurimis*: Cass. sentenza n. 15359/2008; Cass., sentenza n. 7962/2009, tutte in [www.studiolegale.leggiditalia.it](http://www.studiolegale.leggiditalia.it)

<sup>2</sup> In tali termini si veda *ex multis*: Cass., sentenza n. 12825/2012; Cass., sentenza n. 16650/2011; Cass., sentenza n. 25861/2011, entrambe in [www.studiolegale.leggiditalia.it](http://www.studiolegale.leggiditalia.it)

<sup>3</sup> Il riferimento all'*auctoritas* operato dal Tribunale di Rieti è a Cass., Sez. II, sentenza n. 6474 in data 16.07.1997, secondo cui: *"può trovare equipollenti in altri atti o fatti giuridici che siano idonei ad assicurare una conoscenza effettiva e piena del relativo provvedimento, analoga a quella che si produce con detta comunicazione, quale, come nella specie, il suo rilascio in copia autentica alla parte"*.

processuali, oppure in favore della rilevanza giuridica e procedurale con ogni possibile conseguenza sul piano del diritto.

4. Applicando i predetti principi di diritto, appare evidente come la conoscenza legale degli atti di un intero procedimento giudiziale (*in specie*: cautelare) e del provvedimento decisorio (*in specie*: ordinanza definitiva) dello stesso possa essere semplicemente acquisita attraverso la visibilità del fascicolo telematico, il cui contenuto viene completamente svelato nel momento in cui il sistema telematico consente la presa visione di tutte le attività svolte e la consultazione di tutti i documenti nello stesso archiviati.

Oltre al dato tecnico ed empirico, anche quello giuridico depone in favore della sussumibilità della visibilità del fascicolo alla categoria degli atti e fatti equipollenti idonei alla conoscenza legale, trattandosi di atto necessariamente qualificabile come attività processuale inerente il procedimento e posta in essere dal soggetto interessato ex art. 100 c.p.c. dal giudizio e dal provvedimento decisorio, poiché legittimato *ad causam*, titolare del rapporto giuridico controverso e destinatario del *dictum* giudiziale. Non a caso, valutando anche un profilo pragmatico, nella vicenda che occupava il Tribunale reatino, a seguito ed a causa della visione del fascicolo telematico i reclamanti (resistenti contumaci nella prima fase monocratica) hanno preso le loro determinazioni al riguardo ossia hanno deciso di ottemperare all'ordine impartito dall'Ill.mo Giudice adito in sede cautelare e di non adempiere al pagamento delle spese di lite, contestandolo in sede di reclamo. La Nuova Procedura Civile  
Direttore Scientifico Luigi Vela

Sul piano dogmatico si può e si deve precisare, però, come la conoscenza legale non consegua in realtà alla proposizione dell'istanza di visibilità del fascicolo, ma solo al provvedimento autorizzatorio del giudice che vi consente: ne deriva che questo tipo di attività processuale non è semplice, né unilaterale, bensì complessa e plurilaterale, concorrendo alla sua realizzazione (in due fasi e due tempi distinti) due soggetti differenti quali la parte ed il giudice. L'istanza del primo unita all'autorizzazione del secondo, infatti, producono un'astratta conoscenza del fascicolo e del suo contenuto in un dato momento, a prescindere poi che detta conoscenza venga effettivamente esercitata dalla parte interessata; ciò che conta, infatti, è che il fascicolo ed i documenti in esso contenuti siano entrati nella sfera di conoscibilità del richiedente<sup>4</sup> e vi siano astrattamente entrati in un momento certo ed inequivocabile. Proprio questa certezza, infatti, è requisito insopprimibile nell'ottica di attribuzione di rilevanza giuridica ai fini della conoscenza legale alla visibilità del fascicolo informatico e per la sua riconducibilità al novero degli atti e fatti equipollenti alla notifica ed alla comunicazione, poiché essa viene consacrata ed accertata con un provvedimento giudiziale che la pone al riparo da qualsiasi forma di contestazione. La data di autorizzazione della visibilità del fascicolo informatico diviene, allora, data di conoscenza legale del medesimo e dei suoi documenti e si traduce, infine, in data da cui decorre il *dies a quo* ai fini del gravame del provvedimento decisorio in esso contenuto.

---

<sup>4</sup> Principio costantemente affermato nell'ordinamento giuridico in generale è, infatti, quello per cui si presume nel destinatario la conoscenza di una determinata comunicazione semplicemente per essere la medesima giunta all'indirizzo di costui (cfr. Cass., Sez. Lav., sentenza n. 2847/97, in [www.studiolegale.leggiditalia.it](http://www.studiolegale.leggiditalia.it)), al quale era diretta (cfr. Cass., S.U., sentenza n. 5823/81; Cass., Sez. III, sentenza n. 4083/78, entrambe in [www.studiolegale.leggiditalia.it](http://www.studiolegale.leggiditalia.it))

Sebbene l'ordinanza in commento attenga alla sola ipotesi della reclamabilità, infatti, è possibile per analogia estendere la pronuncia anche alle altre ipotesi e forme di impugnazione ordinaria per cui, laddove per avventura dovesse difettare la conoscenza a mezzo di comunicazione di cancelleria o a mezzo di notifica della parte vittoriosa, l'autorizzazione alla visione del fascicolo informatico ben potrebbe consentire la conoscenza legale *aliter* e così assolvere al compito di determinazione del *dies a quo* sia in caso di termine breve, che in caso di termine lungo.

5. In conclusione, l'ordinanza in commento appare aver correttamente statuito in ordine alla rilevanza ai fini della reclamabilità dell'ordinanza cautelare con carattere decisorio dell'autorizzazione giudiziale alla visibilità del fascicolo informatico. Se è vero come è vero che l'ordinamento processuale civile, per consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità, riconosce *in subiecta materia* rilevanza processuale a quelle forme di conoscenza legale altre ed ulteriori rispetto a quelle espressamente riconosciute dal codice di rito (*id est*: comunicazione della cancelleria e notificazione ad opera della parte vittoriosa), allora non può ravvedersi alcuna giustificazione logica ovvero giuridica per non ammettere l'estensione del novero degli atti e dei fatti giuridici idonei a garantire la conoscenza legale anche alla presa visione del fascicolo telematico: ciò sull'evidente ed incontestabile presupposto che si tratti pur sempre di una forma di conoscenza qualificata e certa sia in relazione all'idoneità dello strumento con cui essa viene eseguita, sia in relazione all'individuazione del momento in cui essa avviene.

La necessità di una previa istanza in forma scritta presentata dal soggetto interessato alla conoscenza e visione del fascicolo informatico, peraltro corredata da una procura speciale rilasciata da quest'ultimo al proprio difensore, nonché l'esistenza di un provvedimento di autorizzazione da parte dell'organo giurisdizionale presso cui il fascicolo è custodito, concorrono nell'opera di attribuzione di significato e rilevanza giuridiche alla forma di cognizione in argomento, ponendo questa sotto l'egida dei crismi del diritto e della certezza legale.

La questione risolta dal Tribunale reatino ha, come detto, particolare importanza non solo giuridica, ma anche pratica, poiché oltre a conferire un senso certo in diritto ad una condotta "nuova" ed estranea al codice di rito, resa in concreto possibile solo dopo la telematizzazione del processo civile, pone in guardia gli operatori del diritto circa la stretta connessione che la visibilità del fascicolo telematico ha rispetto all'intera procedura in relazione alla quale essa si manifesta, sottraendole un valore meramente tecnico o tecnologico e ponendola a pieno titolo tra le attività processuali e procedurali più rilevanti.